

Tribunale Roma. La coabitazione more uxorio, anche se lunga, non è un matrimonio

Niente risarcimento al convivente lasciato

Giorgio Vaccaro

La cessazione di una lunga **convivenza more uxorio** non genera alcun diritto al mantenimento né a risarcimenti per danno "esistenziale": interrompere un rapporto sentimentale e di convivenza non è, di per sé, una condotta illecita. Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Roma (giudice unico Velletri), sul caso di una donna che per oltre 10 anni, assieme al proprio figlio (avuto da una precedente relazione), ha convissuto col proprio compagno, aiutandolo anche nel lancio di un'impresa a conduzione familiare e condividendo le spese di ristrutturazione di alcuni immobili di rispettiva, reciproca proprietà.

Terminata la relazione per scelta di lui, la signora ha chiesto di con-

dannarlo alla "prosecuzione" degli obblighi di aiuto e sostentamento, sul presupposto che l'*affectio familiaris*, bruscamente interrotta dall'uomo, non potesse essere recisa senza costituire in capo a colui che lascia una donna e un minore l'obbligo di «provvedere alla prosecuzione del mantenimento e del diritto di abitazione» e, in difetto, del risarcimento del danno. Eventualmente anche esistenziale, se il giudice non ritenesse applicabile

ELEMENTI ININFLUENTI

Non contano né le spese condivise per ristrutturare alcuni immobili né l'avvio di un'impresa a conduzione familiare

norme sulla vita familiare.

Il Tribunale ha deciso innanzitutto che l'istanza sul diritto di abitazione nella casa familiare non è accoglibile: le convivenze, seppur tutelate da una sempre più attenta giurisprudenza, non possono essere equiparate al matrimonio, essendo per loro natura coesioni precarie. Né può soccorrere la presenza di un figlio che non sia di entrambi i membri della coppia: a lui non può applicarsi la relativa tutela. Così è stata accolta la opposta domanda del partner per il rilascio dell'abitazione, con la condanna a pagare l'indennità di occupazione, per lo sforamento del termine "congruo" per reperire altra casa.

Sul diritto a ricevere dal partner un contributo per il mantenimento proprio e del figlio (richiesta moti-

vata con la lunga contribuzione spontaneamente adempiuta), pur ammettendo la giurisprudenza che ciò sia l'adempimento di un dovere sociale durante il rapporto, il dovere esiste sinché la relazione prosegue. Ma alla «cessazione del legame affettivo» non resta alcun obbligo di mantenimento; né la presenza di un minore col quale non c'è alcun legame genitoriale legittima una diversa soluzione.

Quanto alla partecipazione all'impresa familiare da parte del convivente, la donna aveva chiesto la liquidazione della quota in suo favore. Secondo il Tribunale, la domanda non merita accoglienza, perché non è stata fornita la prova della «effettiva e continuativa partecipazione (della donna, ndr) alla vita dell'impresa». Sotto

questo aspetto, non vale il fatto che la ricorrente svolgesse le occupazioni della vita domestica, che sono connesse alla convivenza. L'attività di partecipazione è esclusa dalla presenza solo saltuaria della donna nel luogo di svolgimento dell'attività di impresa.

Era stata chiesta anche la condanna del partner al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a seguito della cessazione della convivenza, come ipotesi di illecito endofamiliare: posto che tale illecito è stato riconosciuto dalla giurisprudenza quando - di fronte ad una «violativa dei doveri familiari» - non vi sia una specifica sanzione e di conseguenza l'illecito civile violi in modo grave diritti inviolabili della persona con tutela costituzionale, tale principio non può applicarsi al caso in questione. Infatti, la mera cessazione di un rapporto di convivenza, non accompagnato da violenze, non genera mai un illecito, né verso il partner né verso suo figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

